



Delibera della Giunta Regionale n. 57 del 07/03/2013

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI ABILITATI ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 449/97 E DELL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/98.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a. l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha demandato a decorrere dal 1 gennaio 1999 alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativamente alle tasse automobilistiche non erariali;
- b. l'art. 17, comma 11, della stessa legge ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999 e dal D.M. (Finanze) 16 marzo 1999
- c. l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha stabilito che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche analogamente a quanto previsto per i tabaccai e previa adesione alla convenzione tipo approvata con D.M. (Finanze) 13 settembre 1999;

Considerato che

- a. ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999 i tabaccai devono prestare, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;
- b. ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999 i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, devono anche essi prestare, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

Tenuto conto

- a. della delibera di Giunta Regionale n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto *"Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98"*;
- b. della delibera di Giunta Regionale n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009 avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98"*;
- c. dell'esperienza registrata in materia dal Settore Finanze e Tributi dell'AGC 08 cui è demandata la gestione dei rapporti con gli intermediari della riscossione tasse automobilistiche ed il controllo del corretto adempimento degli obblighi convenzionali;
- d. della necessità di disciplinare in maniera più organica e completa, anche alla luce delle intervenute modifiche legislative in materia di rapporti tra cittadino/contribuente e pubblica amministrazione, il rapporto con i soggetti incaricati della riscossione delle tasse automobilistiche nella loro qualità di agenti contabili;
- e. comunque dei pareri richiesti in materia all'Avvocatura regionale e resi con note prot. 11008 del 18/12/2001, prot. 2005.0273220 del 31/03/2005, prot. 2008.0145697 del 18/02/2008 e prot. 2008.0806358 del 30/09/2008;

Preso atto

che l'art. 15 della legge n. 183/2011 avente ad oggetto *"Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse"* nell'apportare modifiche al D.P.R. n. 445/2000 ha espressamente previsto che:

- a. le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- b. le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato

Ritenuto

opportuno procedere a disciplinare ulteriormente le procedure amministrative relative alla gestione dei rapporti con i riscossori delle tasse automobilistiche anche in applicazione delle intervenute modifiche legislative e comunque in applicazione a quanto previsto dai sopra individuati decreti e dai relativi allegati;

Visto

- a. la legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- b. il DM 25 novembre 1998 n. 418
- c. il DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999;
- d. il DM 16 marzo 1999
- e. il DM 13 settembre 1999;
- f. il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- g. i pareri dell'Avvocatura regionale prot. 11008 del 18/12/2001, prot. 2005.0273220 del 31/03/2005, prot. 2008.0145697 del 18/02/2008 e prot. 2008.0806358 del 30/09/2008;

propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, e che qui si intende integralmente riportato,

1. di approvare il documento ad oggetto "Disciplinare per la gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448" che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale,
2. di revocare, dalla data di pubblicazione sul BURC del presente atto, la delibera di Giunta Regionale n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 e la delibera di Giunta Regionale n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;
3. di fissare l'esecutività del presente atto alla data di pubblicazione sul BURC, stabilendo altresì che, per le istanze pervenute fino a tale data, le relative autorizzazioni vengano rilasciate entro 60 giorni dalla pubblicazione;
4. di incaricare il dirigente del Settore Finanze e Tributi dell'A.G.C. 08 di predisporre ed approvare, con proprio provvedimento, i modelli di richiesta di autorizzazione al servizio conformi a quanto previsto nell'allegato disciplinare;
5. di trasmettere copia della presente delibera al Settore Finanze e Tributi dell'A.G.C. 08, per gli adempimenti di conseguenza, ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..